



Verbale dell'Assemblea Straordinaria del Club Scherma Pordenone 30 aprile 2024

Il giorno 30 aprile 2024 alle ore 18.30 si è riunita in seduta straordinaria in Vicolo del lavatoio n. 15 l'assemblea dei soci dell'A.S.D. Club Scherma Pordenone con il seguente ordine del giorno:

1 – approvazione delle modifiche dello Statuto per l'adeguamento alla normativa vigente Sport e Salute

Sono presenti: Alessio Pagnucco (Presidente), Alessandro Pellis (Vicepresidente), Giorgio Manzon (Tesoriere), Daniela Favaro, Laura Ruggiero, Gloria Bellet, Silvia Lazzaro, Letizia Basso, Silvia Fioravanti, Giulia del Gobbo

Con delega sono presenti: Francesco De Marzi, Cristina Zanette, Anna Capettini, Peter Aviano, Silvia Boiocchi, Luca Diana, Federico Rosso, Raffaella Furlan, Flavio Dal Passo.

Assume la Presidenza il Cavalier Alessio Pagnucco, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare, così come si constata, che è presente, come da foglio presenze acquisito agli atti, il quorum deliberativo e costitutivo per l'assemblea ordinaria e straordinaria, e che pertanto la presente assemblea è validamente costituita e che i presenti dichiarano di essere edotti sull'Ordine del giorno, con il consenso di tutti nomina quale segretario verbalizzante la prof. Daniela Favaro.

Verificato che sono presenti più dei 2/3 degli associati richiesti dallo Statuto e che l'Assemblea è validamente costituita, il tesoriere Giorgio Manzon illustra le modifiche proposte allo Statuto che consistono unicamente nell'adeguamento dello Statuto alle norme previste dalla riforma dello Sport di cui al D Lgvo 36/2021; in particolare si propone unicamente di inserire i primi 4 commi nell'art. 3 "Scopo" e la sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 9 "Organi dell'Associazione".

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea
approva

all'unanimità le modifiche proposte ed in particolare le modifiche dell'art. 3 e 9 come risultanti dal nuovo testo dello Statuto di cui si dà lettura e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A.

Viene quindi data lettura del presente verbale che, sottoposto a votazione, viene approvato all'unanimità.

Verificato che non vi sono ulteriori argomenti in discussione, alle ore 18.48 il Presidente dichiara conclusa la riunione per la parte straordinaria, proseguendo poi nella parte ordinaria.

Il Presidente
Alessio Pagnucco

Il Segretario verbalizzante
Daniela Favaro



16 MAG. 2024

atto registrato a Pordenone il _____
al n° 848 Mod. 3 con liquidati € ESSETE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: _____


~~IL FUNZIONARIO
Fabio SANTINI~~

rate-D/1



allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 16 MAG 2024 al
n° 846 Mod. 3 con
liquidati € ESESE di cui
per imposta IPOT. € _____

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB SCHERMA PORDENONE



[Handwritten signature]

Statuto

(Allegato A all'Assemblea Straordinaria del 30/04/2024)

(Esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 82 comma 3 e 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017 - Adeguamento dello Statuto alle norme del D.Lgs. 36/2021 senza trasformazioni innovative rispetto allo Statuto registrato a Pordenone il 11/10/2017 al n. 3367 mod III)



STATUTO
della
ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA DILETTANTISTICA
"CLUB SCHERMA PORDENONE"

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – COLORI SOCIALI - SCOPO

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un'Associazione dilettantistica denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica Club Scherma Pordenone"**.
La data di fondazione dell'Associazione risale all'anno 1994.

Articolo 2 – Sede – Durata - Colori sociali

L'Associazione ha sede legale e sede operativa nella Palestra in Via Molinari 37 c/o Ex Fiera Pordenone "Gino Rossi" al piano terra.
La durata dell'Associazione è fissata sino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata.
I colori sociali sono Bianco e Blu

Articolo 3 – Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica, dello sport della scherma.

L'Associazione potrà svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti dall'autorità governativa, anche, e non solo, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione ha carattere dilettantistico, è apartitica ed aconfessionale e persegue lo scopo di promuovere lo sport della scherma come mezzo di educazione fisica e morale contribuendo allo sviluppo e alla diffusione della disciplina connessa alla pratica di tale sport, intesa anche come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, mediante la realizzazione e l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria utile a promuovere la conoscenza e la pratica della scherma stessa, inclusa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di tale disciplina.

Al fine di realizzare gli scopi di cui sopra, l'associazione può tra l'altro:

- 1) partecipare e promuovere eventi;
- 2) ricevere contributi finanziari e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, a scopo di sponsorizzazione e pubblicità senza variazione della Denominazione;
- 3) svolgere anche l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della scherma;
- 4) svolgere altre attività ricreative, motorie, sportive, dilettantistiche;
- 5) promuovere, sviluppare e gestire iniziative culturali e formative;
- 6) gestire, nella propria sede, anche un punto di ristoro.

Agenda delle F...
L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa, evento, attività, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale si obbliga ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le disposizioni. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive della FIS, del Coni, della FIE e del C.I.O e di altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione a cui dovesse affiliarsi.

ASSOCIATI – NORME DI AMMISSIONE – CATEGORIE - DECADENZA

Articolo 4 – Associati – Domicilio – Quote di iscrizione e annuali

- 4.1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che intendono partecipare alla vita e all'attività dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi. Tutti gli Associati dovranno essere obbligatoriamente tesserati alla FIS.
- 4.2. Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro degli Associati a seguito di comunicazione scritta dell'Associato al momento dell'iscrizione o per variazione successiva.
- 4.3. L'esercizio dei diritti dell'Associato e l'accesso all'attività dell'Associazione sono subordinati al tesseramento alla FIS e versamento della quota di iscrizione associativa e della quota annuale, secondo quanto determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – Ammissione – Diritti e doveri degli Associati

- 5.1. Coloro che intendano far parte dell'Associazione dovranno compilare un'apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo.
Nel caso di minore di età la domanda di ammissione ad Associato dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale, che risponderà per tutte le obbligazioni nei confronti dell'Associazione.
La qualità di Associato è acquisita con la presentazione della domanda e la sua controfirma per accettazione da parte del Presidente dell'Associazione, salvo eventuale rigetto della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, che ha la facoltà di negarla senza obbligo di palesare le proprie motivazioni. In caso di accoglimento della domanda l'Associato sarà tenuto al versamento della quota di iscrizione alla FIS, della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
All'Associato verrà rilasciata la tessera della FIS costituente titolo di legittimazione all'esercizio dei diritti stabiliti dal presente Statuto.
Tutti gli Associati maggiorenni hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione mediante il voto espresso in Assemblea.
L'Associato minore di età non ha diritto di voto nell'Assemblea dell'Associazione; tuttavia, l'esercente la responsabilità genitoriale che abbia sottoscritto la domanda di iscrizione può partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.
Tutti gli Associati maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

Articolo 6 – Categorie di Associati – Diritti e doveri

- 6.1. Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) ordinari



- b) onorari
- c) sostenitori

Sono onorari gli Associati che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura della scherma o abbiano contribuito allo sviluppo dell'attività dell'Associazione e che, per particolari benemerite acquisite nei confronti dell'Associazione o per speciali meriti sportivi siano nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associato onorario non è tenuto al pagamento della quota annuale e non ha diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione, può essere tesserato alla FIS e, con il tesseramento, acquisisce automaticamente tutti i diritti dell'associato ordinario.

Sono sostenitori gli Associati che per puro spirito di adesione al suo scopo e di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità, con donazioni o altre erogazioni liberali versando, comunque, spontaneamente a favore dell'Associazione una quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati ordinari sono coloro che sono stati ammessi come tali, e si sono obbligati a versare (a.) la quota di tesseramento alla FIS, la quota di iscrizione associativa e (b.) quella annuale stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati ordinari, se in regola con il versamento della quota stabilita, hanno diritto di frequentare la palestra per lo svolgimento dell'attività schermistica, con il dovere di attenersi alle norme disciplinari stabilite nel Regolamento Interno. Gli Associati ordinari hanno il dovere di partecipare alle competizioni su disposizione della FIS.

Il numero degli Associati è illimitato.

Articolo 7 - Decadenza

7.1. La qualifica di Associato si perde nei seguenti casi:

- a) morte dell'Associato;
- b) dimissioni dell'Associato;
- c) recesso dell'Associato, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso comunicato dopo l'Assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso;
- d) esclusione dell'Associato a causa di: (i) morosità nel pagamento delle quote sociali, protrattasi per più di due mesi ed in ogni caso formalmente contestata dal Consiglio Direttivo (ii); violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto; (iii) commissione di atti, all'interno o all'esterno dell'Associazione, ritenuti disonorevoli per il buon nome dell'Associazione medesima o costituiscono ostacolo al suo buon andamento; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti; Contro l'esclusione può essere interposto appello all'Assemblea;
- e) L'Associato radiato non può più essere riammesso.

Articolo 8 - Mezzi finanziari

8.1 I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dalla quota associativa di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- b) dalla quota annualmente deliberata nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- c) dai contributi liberi erogati dagli Associati;
- d) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all'Associazione;
- e) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

8.2 Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente le quote annue associative: i diritti di ciascun Associato possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del presente Statuto.

8.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori, se nominato.

Tutte le cariche sociali scadono con l'approvazione del bilancio nell'anno in cui si tengono le Olimpiadi e pertanto ordinariamente hanno la durata di quattro anni; le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Tutti i Consiglieri ed i Revisori sono rieleggibili.

Gli associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Articolo 10 – Assemblea

10.1. L'Assemblea, costituita dagli Associati maggiorenni tesserati alla FIS ed in regola con le quote, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e le sue deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

In sede ordinaria:

- eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori;
- approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sugli appelli in ordine ai provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione e di cui al presente Statuto.

In sede straordinaria:

- deliberare le modifiche allo Statuto;
- autorizzare lo scioglimento e deliberare in tal caso la destinazione del suo patrimonio, nominando i liquidatori.

10.2. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Presidente potrà altresì convocare l'assemblea dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o obbligatoriamente quando ne facciano richiesta almeno il 20% degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso esposto nella sede sociale dell'Associazione in Via Molinari 37 e/o con comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza.

Delle Assemblee è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

10.3. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati maggiorenni tesserati alla FIS ed in regola con il pagamento delle quote sociali e che risulteranno iscritti in data precedente alla chiusura dell'esercizio. Ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non potrà, comunque, rappresentare più di 3 Associati.

10.4. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi, in proprio e/o per delega, diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi, in proprio o per delega, diritto di voto.

E' ritenuta valida la presenza degli associati anche in forma remota utilizzando sistemi di comunicazione quali ad esempio la teleconferenza.

L'Assemblea in sede ordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In sede straordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, fatta salva l'ipotesi di scioglimento della Società di cui all'art. 17.

Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al precedente art. 10.2, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati.

10.5. Candidature

L'Associato che intende candidarsi a cariche sociali dovrà presentare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l'indicazione della carica alla quale è candidato almeno 30 giorni prima della Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

11.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente oltre ad un numero di membri, variabile da 2 a 6, secondo la deliberazione dell'Assemblea che li elegge in sede ordinaria.

11.2 I Consiglieri, eletti, eleggeranno tra gli stessi il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.

11.3 Qualora venisse a mancare un Consigliere, i rimanenti Consiglieri chiameranno a sostituirlo il primo dei non eletti, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio in carica. In caso di mancanza del Presidente, dovrà essere convocata l'Assemblea per procedere a nuova elezione. In caso di impossibilità temporanea del Presidente, il Vicepresidente assume la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione; in tale periodo il Vicepresidente sostituto acquisisce tutti i poteri ed i doveri riservati dal presente Statuto al Presidente. Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente.

11.4 La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività dell'Associazione.

La revoca è effettuata su deliberazione dell'Assemblea (convocata secondo le norme che seguono) e deve essere notificata per raccomandata all'intero Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, se nominato; l'Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. In ipotesi di richiesta da parte di almeno 5 Associati, il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta: in caso di inutile decorso di tale termine per inerzia del Presidente

il Consiglio potrà essere convocato da uno qualsiasi dei membri richiedenti. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) dei suoi membri.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente, o di persona da egli espressamente delegata, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori, se nominato, con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione, da parte dell'interessato, almeno 8 (otto) giorni di calendario prima della data fissata.

In caso di urgenza, i giorni potranno ridursi a 3 (tre).

11.5 Adempite le formalità suddette il Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori, se nominati.

E' ritenuta valida la presenza dei consiglieri anche in forma remota utilizzando sistemi di comunicazione quali ad esempio la teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con facoltà di delega a terzi.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulla domanda di ammissione degli Associati e sulle quote associative annuali;
- delineare le linee guida dell'Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie, da convocare almeno una volta all'anno e delle eventuali Assemblee straordinarie, secondo quanto previsto da questo Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- attuare le decisioni delle Assemblee.

Articolo 13 – Il Presidente - Rappresentanza dell'Associazione

Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe. Il Presidente, inoltre:

- a) Vigila sull'esecuzione delle delibere;
- b) Dirige le Assemblee;
- c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- d) Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio: in tal caso, le deliberazioni adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio alla prima riunione;

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 14 – Collegio dei Revisori



Il Collegio dei Revisori se nominato nell'Assemblea è composto da tre membri anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.

Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione, esprimendo il relativo parere, del bilancio; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse dell'Ente, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme di statuto.

Il Collegio relazionerà al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea annualmente sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

Articolo 15 – Esercizi Sociali

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea deve essere convocata per approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo per l'anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori, se nominato; il rendiconto economico finanziario dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o integrazione, utilizzando i principi contabili relativi ai rendiconti economici finanziari delle società per azioni. Qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 16 – Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo. La delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell'Assemblea (con la maggioranza di cui all'art. 21 Codice Civile) che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura del o dei Liquidatore/i ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente della Corte Federale d'Appello della FIS. Gli arbitri designati dalle parti nomineranno il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente della Corte Federale d'Appello della FIS. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in Pordenone.

Articolo 18 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma, del CONI e delle leggi vigenti in materia di Associazioni.